

# QUESTIONI MORALI

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I.

Il giorno dei Morti un bravo Parroco aveva annunziato, che avrebbe letto due Messe in parrocchia e cantata solennemente la III al Cimitero, come si era sempre fatto. Ma al termine della seconda Messa avendogli il chierico infuso vino nel calice, egli se lo bevve. Quid?

R. Si porti pure al Cimitero con tutta la solennità; ivi preghi, anche più del solito, col buon popolo: ma non celebri; dica quello che era avvenuto e basta.

a) Il precetto grave del digiuno non è in collisione con nessun altro precetto. Bisogna ammettere che la cosa si venga a sapere da tutti, tanto più se il parroco dicesse al chierico di star zitto. E poi alcuni fra i presenti alla II Messa si saranno accorti. Dichiarando bene la cosa il parroco confermerà nel fedeli la persuasione, che l'obbligo del digiuno per la S. Messa (e fatta proporzione per la S. Comunione) è cosa ben grave.

b) Si fece questione (in materia analoga) se il semplice fedele per adempire il **precetto pasquale**, quando non potesse per ragioni fisiche osservare il digiuno (in tutto il tempo pasquale) fosse scusato da esso (dispensato, come si dice impropriamente). Alcuni in passato negavano dicendo: Faccia Pasqua chi può osservare il precetto della Chiesa che vuole il digiuno. Rispondevano molti Teologi: io stesso su altro periodico (circa 30 anni or sono): Prevale il precetto pasquale, che nel suo fondamento è anche divino e obbliga una volta l'anno, etc.

P. es.: il sodissimo **Lehmkuhl** nelle prime edizioni non faceva neppur la questione: Se chi per tutto il Tempo Pasquale non può osservare il Digiuno, possa tuttavia comunicarsi: non pensava, pare, che potesse, perchè dice solo che costui potrebbe comunicarsi a mezzanotte. Però nella IV ediz. dei **Casus** (1913) n. 182, disse probabile la sentenza favorevole, sempre perchè vi è il precetto divino — ecclesiastico, etc. — ragione che non si verifica nel caso nostro, e cita autori egregi.

Decisivo oggi il can. 858 §. 2.

### II. - IL BENEFICIO DELL'INVENTARIO NELLE SUCCESIONI LEGITTIME O TESTAMENTARIE

Tizio accettò un'eredità, senza verificare, se fosse attiva o passiva. Essendo passiva dalla legge è costretto a provvedere del suo ai debiti; ma avendo in custodia dei beni dei creditori (da questi ignorati) si compensa con questi: an recte.

La sentenza del giudice che lo obbliga a sopporre è fondata su una presunzione **facti non juris**. Una sentenza ha il suo fondamento in **jure**, quando si fonda su un principio generale. Per es. i

libri vengono condannati, perchè in genere sono nocivi (o quanto alla Fede, o quanto ai costumi); se questa ragione venisse meno in qualche caso, cioè quei libri non nuocessero a Tizio, ancora rimarrebbe la ragione e quindi l'efficacia della condanna; e Tizio non li può leggere. Una sentenza è fondata su una presunzione *facti*, quando il fatto è tutta la ragione della sentenza. Vengo condannato alle spese dei danni, che si dicono cagionati dal mio asino e che realmente non furono cagionati: quando la ragione della legge e della sentenza è il fatto e questo non esiste, vien meno la legge e la sentenza.

Del beneficio dell'inventario tratta il vecchio Codice Civ. Italiano, artic. 955-979 e nel nuovo Codice (che entrerà in vigore il 21 aprile corrente anno lo studieremo appena sarà in vendita; io scrivo il 27 dicembre).

Nella *Summa Institutionum canonicarum* di Giuseppe Ferrari (insigne Giurista, Vicario Capitolare etc. di Genova), è detto — vol. I n. 39 in nota — *Sic lex praesumit* (per una presunzione di fatto) *haeredem, qui bona inuasit defuncti sine inventario, sibi bona attribuisse haereditatis absque eo quod eadem repraesentet ad satisfaciendum creditoribus haereditariis, quod per humanam malitiam probabile est. Et ob hanc praesumptionem lex praescribit, ut haeres, qui bonorum inventarium non conferit, ex bonis propriis teneatur omnibus creditoribus satis facere, cum vires haereditatis non sufficiunt. At ponamus, haeredem nihil ex haereditate substraxisse, in conscientia ultra vires haereditatis non tenebitur, quia lex fundatur in praesumptione substraxionis, quae falsa est: praesumptio debet cedere veritati»; però, aggiunge, ove venga condannato a pagare, ad evitare lo scandalo dovrebbe pagare. E potrebbe aver per ragione (la sentenza che obbliga a supplire) il pensare che gli uomini non vegliano sui propri affari: il che come principio generale non va: bisogna attendere al fatto. Vedi Gury, I n. 102 e 624. S. Alfonso libro I, n. 100 e 150. Gury Casus I, n. 106, 2. Noldin n. 144 de legib. li Bucceroni (Casus III ed. n. 31) dice tanto bene: che la legge non può presumere per diritto, che gli uomini non vegliano sui propri interessi e si esponano al pericolo di pagar del proprio, quanto manca nell'eredità a soddisfare ai debiti. Nel caso dunque vi è *praesumptio facti*: mentre a proposito della condanna dei libri si può ritenere che questi o quei libri nuocciano e che molti si sottraggono etc., che molti si sottraggano ritenendo, anche arbitrariamente, che quei libri non sieno a loro nocivi.*

Tratta bene, etsi breviter, il Gennaro III, 826 e conclude: « Ex qua raticne consequitur heredem hujusmodi ne post sententiam quidem judicis per se teneri ad debita solvenda ultra vires hereditatis... Per se; nam in praxi vix possibile est non solvere absque perturbatione et scandalo. Sed occulta compensatione uti posse videtur » e sono favorevoli gli Autori sopra citati.

Mens. CARLO GORLA

*Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano*